

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 351/2012

DEL 02/02/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Prima sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Sanna Gavina (CUAA: SNNGVN70M71F977K).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che il 03/10/2009 la Sig.ra Sanna Gavina ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 5926/2010 del 17/12/2009, è stata approvata la Graduatoria provvisoria unica regionale delle domande relative alla prima sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 351/2012

DEL 02/02/2012

L'istanza della Sig.ra Sanna si collocava nella posizione n. 246 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che la Sig.ra Sanna ha dichiarato in domanda di insediarsi in un'azienda che al momento dell'insediamento assicurava un Reddito Lordo Standard (RLS) maggiore a 15 UDE (Unità di Dimensione Economica Europea) e un fabbisogno di manodopera annua maggiore a 1 ULA (Unità Lavorativa Annuale), ottenendo per questo l'attribuzione di 15 punti, sul totale di 44 assegnati. Il requisito dichiarato è stato confermato nel Piano di Sviluppo Aziendale presentato il 25/06/2010;

PREMESSO che a seguito di sopralluogo in azienda, effettuato il 15/04/2011, sono emerse delle difformità con la situazione prospettata nel PSA, relativamente all'ordinamento colturale e alla consistenza degli allevamenti. In particolare, il Tecnico istruttore ha constatato l'assenza di colture ortive e un numero di capi inferiore rispetto a quello dichiarato. Le dimensioni aziendali ricalcolate sulla base della situazione accertata sono risultate corrispondenti ad un Reddito Lordo Standard di 5,19 UDE e ad un fabbisogno di manodopera pari a 0,34 ULA. Tali valori erano inferiori alla soglia minima di ingresso per l'ammissibilità della domanda, fissata dal bando in 8 UDE e 0,80 ULA. Pertanto, con nota prot. n. 3807 del 14/06/2011, il Servizio Territoriale del Sassarese ha notificato alla Richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, l'avvio della procedura di rigetto dell'istanza, informandola della facoltà di presentare osservazioni e/o documentazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

PREMESSO che il Servizio Territoriale ha valutato non accoglibili le controdeduzioni presentate dalla Ditta in data 29/06/2011. Di conseguenza, con determinazione n° 2683 del 05/07/2011, è stata rigettata l'istanza di finanziamento con la seguente motivazione: *"a seguito delle risultanze del sopralluogo aziendale e della documentazione acquisita dalla BDN e dal Registro di stalla e del Fascicolo aziendale validato sul SIAN, è stata*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 351/2012

DEL 02/02/2012

riscontrata una situazione difforme rispetto a quanto riportato nel PSA che ha comportato un nuovo conteggio delle UDE e delle ULA possedute dall'azienda al momento del completamento della domanda di insediamento, inferiori ai requisiti minimi d'ingresso previsti dal Bando della Misura 112 al punto 6.2.5 lett. A”;

VISTO

il ricorso avverso l'atto di cui sopra, nel quale la Ditta eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto per violazione dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, il quale prescrive che “*In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere*”. La Ditta argomenta, inoltre, che l'Amministrazione ha erroneamente ritenuto che la stessa non avesse i requisiti richiesti dal Bando per la concessione del finanziamento. La Ricorrente contesta il nuovo conteggio delle ULA e delle UDE relative alle superfici coltivate ad orticole e ad olive da mensa, nonché quelle riguardanti la consistenza zootecnica, sostenendo che la superficie coltivata ad orticole è di mq 9000 e quella coltivata ad olive da mensa è di mq 14889, mentre il numero dei capi è pari a n°3 scro fe, 2 altri suini e 4 equidi. A sostegno di quanto affermato la Ricorrente allega una copia del piano colturale aziendale, la documentazione attestante la consistenza zootecnica e un prospetto relativo al calcolo delle ULA e delle UDE;

VERIFICATO

che il provvedimento impugnato recava l'indicazione del termine entro il quale la Ditta poteva proporre ricorso gerarchico o giurisdizionale, senza specifica indicazione delle Autorità competenti a ricevere il ricorso;

CONSIDERATO

che l'imprecisa indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso non determina la nullità dell'atto impugnato, ma rende scusabile l'errore in cui eventualmente incorra l'interessato proponendo il ricorso ad autorità diversa da quella competente (Cassazione Civile, Sez. I, 30/08/2005, n. 17485);

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 351/2012

DEL 02/02/2012

- VERIFICATO** che il ricorso gerarchico è stato presentato entro i termini di legge all'Autorità competente e, pertanto, l'eccezione di cui sopra risulta palesemente pretestuosa;
- RILEVATO** che la rideterminazione dei valori relativi alla consistenza zootecnica è stata effettuata, in modo più favorevole alla Ditta, sul numero dei capi (4 suini) risultante dal registro di stalla, consegnato dalla Ditta in occasione del sopralluogo, invece che sul numero di capi caricati in BDN (3 suini);
- RILEVATO** che nel Piano di Sviluppo Aziendale della Ditta non è stato incluso l'allevamento di equidi. Pertanto, lo stesso non può essere considerato ai fini del calcolo di UDE e ULA;
- RILEVATO** che al fine del conteggio delle UDE e delle ULA è stata considerata una superficie coltivata ad olive da mensa di complessivi mq 7.324, esattamente pari a quella dichiarata nel PSA dalla stessa Ditta;
- CONSIDERATO** che al momento del sopralluogo in azienda non erano in corso colture ortive e la Ditta non ha presentato alcuna documentazione atta a dimostrare colture ortive praticate in precedenza (es. Fatture acquisto sementi/piantine, fatture vendita prodotti);
- SOTTOLINEATO** che il sopralluogo in azienda è stato effettuato circa 10 mesi dopo il completamento della domanda di insediamento, per cui nel suddetto lasso di tempo si erano verificate le condizioni agronomiche utili affinché la Ditta potesse realizzare una stabile organizzazione aziendale, in grado di confermare i valori di UDE e ULA indicati in domanda;
- CONSIDERATO** che le dimensioni aziendali possedute dalla Ditta, pari a un RLS di 5,19 UDE e a un fabbisogno di manodopera di 0,34 ULA, risultano inferiori alle dimensioni minime aziendali di ingresso fissate dal Bando, al punto 6.2.5 lett. A, in 8 UDE e 0,80 ULA;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 351/2012

DEL 02/02/2012

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 12337 del 21/11/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Sanna Gavina (CUAA SNNGVN70M71F977K);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato